



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

(Approvato dal Consiglio comunale in data 5 agosto 2014 con la deliberazione n. 21)

PREMESSA

In esecuzione dell'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" il Comune deve adottare, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regolamento dell'imposta unica comunale (IUC).

Questo nuovo tributo, istituito dall'art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un "contenitore" di tre prelievi differenti: l'imposta municipale propria, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina preesistenti (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Si ritiene che sia facoltà del Comune, in attuazione del citato comma 682, approvare un unico regolamento, contenente la disciplina dei tre prelievi prima citati oppure tre regolamenti distinti o, ancora, mantenere l'attuale regolamento IMU distinto da quello relativo a TARI e TASI.

Lo schema regolamentare di seguito riportato è costruito ipotizzando un regolamento unico dell'imposta unica comunale, comprensivo della disciplina di IMU, TARI e TASI: ciò alla luce della volontà legislativa di unificazione dei tributi comunali e dell'esigenza di disporre di un'unica fonte regolamentare disciplinante i principali tributi comunali.

Lo schema è stato redatto sulla base delle disposizioni normative istitutive della IUC modificate successivamente con:

- *il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68*
 - *il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80*
 - *il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89*
 - *il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 recante "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014" in corso di conversione in legge*
- e tenendo in considerazione le più recenti interpretazioni ministeriali ed extra giurisprudenziali. Tuttavia, data la complessità della materia, le difficoltà interpretative e la probabile evoluzione futura, si pone l'attenzione sulla possibilità che la presente regolamentazione subisca delle modifiche e/o integrazioni in base alle novità o alle interpretazioni che sopraggiungeranno, anche nel breve periodo.*

Il presente regolamento si riferisce, per quanto concerne la tassa sui rifiuti (TARI), all'ipotesi di adozione del modello tributario del prelievo. Nel caso in cui, ricorrendone i presupposti normativi, il comune dovesse decidere, anche tramite il soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti, di adottare la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge 147/2013, il presente regolamento dovrà essere necessariamente modificato e adattato alla differente natura giuridica dell'entrata.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Villa d'Almè dell'imposta unica comunale, ora in avanti denominata con l'acronimo IUC, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria, ora in avanti denominata con l'acronimo IMU, di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, ora in avanti denominata con l'acronimo TASI, e nella tassa sui rifiuti, ora in avanti denominata con l'acronimo TARI. Quest'ultimo tributo ha natura tributaria non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Le norme qui contenute sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa venga perseguita nel rispetto dei fini determinati dalla legge, applicando criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo dell'imposta il Comune di Villa d'Almè per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili all'1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra i Comuni interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ART. 4 COMPONENTI DELL'IMPOSTA

La IUC è articolata:

- nella componente patrimoniale, costituita dall'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- nella componente servizi, suddivisa a sua volta:
 - nel TASI di cui all'articolo 1, commi da 669 a 679, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 5 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

Il Consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio stesso e approvato dall'autorità competente del medesimo soggetto gestore;
- b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati nel presente regolamento, che possono essere differenziate rispetto al settore di attività ovvero alla tipologia o alla destinazione degli immobili;
- c) le aliquote dell'IMU che possono essere differenziate per categoria catastale, ovvero per tipologia e destinazione degli immobili.

TITOLO 2
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 6 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Villa d'Almè dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 1, commi da 707 a 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La disciplina del presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Villa d'Almè. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più Comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Villa d'Almè in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 7 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli e con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2014, dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'IMU, sempre a decorrere dall'1 gennaio 2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/6/2008 del Ministro delle Infrastrutture e concertato con il Ministero della Solidarietà sociale, il Ministero delle Politiche per la famiglia e il Ministero per le Politiche giovanili e le attività sportive;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione o della variazione dello stesso a Catasto, e a versare la relativa imposta. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

ART. 8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

Non potrà, comunque, essere riconosciuta la natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dallo strumento urbanistico generale comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20 per cento di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per il Comune di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale. Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato articolo 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 9 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 10 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 58, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il moltiplicatore previsto dal primo alinea dell'articolo 13, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 5, lett. c), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 707, lett. c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore, a decorrere dall'1 gennaio 2014, è quello di cui al secondo alinea dell'articolo 13, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 5, lett. c), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 707, lett. c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 11 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti, su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, con apposita deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni successivi alla data della deliberazione del Consiglio comunale di determinazione delle aliquote e delle detrazioni; essi rappresentano un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo, in ogni caso, obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
Allo stesso modo, nessun rimborso d'imposta compete al contribuente nel caso di versamento eseguito sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. La deliberazione di cui al comma precedente può essere modificata con periodicità annuale. In mancanza si intendono confermati i valori vigenti per l'anno precedente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e, quindi, la concreta misura dell'imposizione che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dallo strumento urbanistico generale non escludono la natura edificatoria delle stesse e, quindi, l'applicazione dell'imposta perché, tali evenienze, producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.
6. Le aree, ricomprese in zone edificabili di ampliamento o espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso prescindendo dalla presentazione o approvazione di piani attuativi e dalla destinazione delle aree prevista dagli stessi in quanto, la semplice astratta potenzialità edificatoria del comparto di ampliamento o espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico, ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto, inoltre, che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

7. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dallo strumento urbanistico generale comunale al momento dell’istituzione dell’IMU e, pertanto, dall’1 gennaio 2012, siano esse non edificate o parzialmente edificate, l’imposta si applica dalla data della sua istituzione.

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico generale comunale, l’imposta si applica dall’1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico generale comunale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 12

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso. Tale trattamento agevolato è cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
 - a) Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, e inadonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.
 - b) Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali, solai e tetto di copertura, con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali, muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone ovvero, per il medesimo fine, ordine di sgombero da parte dell’Autorità Giudiziaria
 - mancanza delle scale di accesso.
 - c) Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, l’assenza dell’allacciamento alla rete idrica ed elettrica ovvero l’assenza dell’impianto idrico, elettrico e sanitario.
 - d) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
 - e) Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 - f) L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dal Servizio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

ART. 13 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 (euroseimila/00) e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente gli € 6.000 e fino a € 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente gli € 15.500 e fino a € 25.500;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente gli € 25.500 e fino a € 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 14 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione dell'imposta sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con l'esercizio della potestà di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 1, comma 380, lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, comunque, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 15 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (euroduecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

ART 16 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, è equiparata all'abitazione principale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 707, numero 3), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione della fattispecie di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

ART 17 RIDUZIONE DELL'ALIQUTA PER IMMOBILI SITUATI IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO

1. L'aliquota è ridotta del 50 per cento per gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. In tale ipotesi, la riduzione non potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato.
2. La riduzione è applicabile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono congiuntamente le condizioni di preclusione del traffico risultante da specifica ordinanza emessa dall'autorità competente e di utilizzo dell'immobile per l'esercizio di attività commerciale e artigianale.
3. In capo al contribuente sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, considerato che la modificazione delle condizioni soggettive e oggettive attinenti alla riduzione dell'imposta danno luogo ad una sua diversa determinazione e che tali modifiche non sono immediatamente fruibili dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.

ART. 18 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di seguito riportate:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
 4. Sono, altresì, esenti dall'imposta a decorrere dall'1 gennaio 2014:
 - a) i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
 - b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
 5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui alla lettera b) del precedente comma e di quella prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificata dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attestano il possesso dei requisiti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 19 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista del 7,60 per mille, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal soggetto passivo contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
3. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati di 3 punti fino al 10,60 per mille. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
4. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 20 VERSAMENTI

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato per l'anno in corso, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente all'1 gennaio 2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando sono inferiori a € 12,00 (eurododici/00). Tale importo è riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'importo del versamento relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto sarà conguagliato con il versamento che sarà dovuto con la rata di saldo.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti:
 - a) I versamenti di un soggetto passivo contitolare anche per conto di un altro soggetto passivo, in attuazione del disposto normativo di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 1997, n. 446, a condizione che l'imposta sia completamente assolta per l'anno di riferimento e venga individuato, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IMU, da parte del soggetto che provvede al versamento, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e vengano segnalati i nominativi degli altri soggetti passivi contitolari tenuti al versamento. I diritti di regresso del soggetto passivo che ha eseguito il versamento rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi ed eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni continuano ad essere emessi nei confronti di ciascun soggetto passivo contitolare per la rispettiva quota di possesso.
 - b) i versamenti effettuati a nome del soggetto passivo deceduto purché l'intera annualità dell'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, dovrà tenersi conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
 - c) i versamenti dell'imposta in acconto se effettuati entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

8. Per gli immobili compresi nel procedimento di fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

ART. 21 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
7. Il soggetto passivo non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'IMU a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

Rimane, tuttavia, dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IMU in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero, ancora, che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'IMU, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, in legge 24 luglio 2008, n. 126, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente dal Comune.

Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto il dato è acquisibile direttamente dal Comune.

8. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare, disposta dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'importo minimo previsto dalla stessa disposizione.

TITOLO 3
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)

ART. 22 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, posteggi di mercato all'aperto, fiere, mostre ed attività similari
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, e le attività produttive in genere.

ART. 23 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel "*Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul proprio territorio*" che venne approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè con la deliberazione n. 9 del 7 settembre 2004 e successivamente modificato con la deliberazione n. 7 del 14 marzo 2005.
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che per le utenze di superficie complessiva superiore a 2.500 metri quadrati, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie non superi il coefficiente definito all'articolo 4 del Regolamento di cui al precedente comma.
4. Sono, comunque, assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici, entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata dal soggetto passivo che ritiene di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ART. 24 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o, nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse, tra coloro che usano in comunione i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche, in mancanza del dichiarante quale obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
3. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante quale obbligato in via principale, il soggetto legalmente responsabile.
4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del codice civile, occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 25 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 26 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, i posti auto scoperti, i parcheggi scoperti gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari;
 - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Altresì, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete

- b) le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili
 - d) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto
 - e) le sale espositive di musei, pinacoteche e simili
 - f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
 - j) le aree scoperte delle utenze non domestiche di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile
 - l) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e quelle visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio
 - m) le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri
 - n) le superfici adibite all'allevamento di animali
 - o) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli
 - p) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive
 - q) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati ai successivi articoli del presente regolamento
 - r) fabbricati danneggiati, fabbricati non agibili, fabbricati in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. La presenza di arredo e/o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione (per esempio: DIA e/o SCIA) rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

ART. 27
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini del TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, o della TARSU di cui al Capo 3° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ovvero della TIA1 di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante specifica comunicazione individuale nel rispetto dei principi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola assoggettati a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione.

ART. 28
**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI
SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, senza distinzione della tipologia di attività economica esercitata, l'abbattimento del 15 per cento.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo

che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

4. Per fruire dell'esclusione o dell'abbattimento previsti dai commi precedenti, i soggetti passivi devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER
 - b) comunicare al Comune o al soggetto gestore del servizio rifiuti se diverso, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e la copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

ART. 29

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti e in combinato con il criterio di cui all'articolo 4, comma 3, del "*Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè*" approvato con deliberazione n. 9 del 7 settembre 2004 dal rispettivo Consiglio.
2. Per "*recupero*" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La parte variabile della tariffa dovuta dall'utente è ridotta, a consuntivo, proporzionalmente alla quantità di rifiuti avviati a recupero, nella misura massima del 50 per cento della parte variabile complessivamente dovuta, purché tale quantitativo rappresenti almeno il 50 per cento della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile o, in alternativa, con specifico rimborso.
5. Non potrà essere accolta la compensazione tra i precedenti regimi di prelievo tariffario e l'attuale tributo.

ART. 30

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi, altresì, dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e del presente regolamento e assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario previsto dal presente Regolamento. Esse, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo sono, tuttavia, ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno si utilizzano, comunque, le tariffe stabilite per il medesimo anno, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

ART. 31 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 32 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario in riferimento al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito del tributo accertato a consuntivo rispetto a quello previsto è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito accertato a consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 33 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine utile per consentire la sua approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque in tempo utile per l'approvazione della tariffe Tari, sarà il Consiglio del Comune a provvedere alla sua approvazione, limitatamente al suo ambito territoriale, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario, a cui è allegata una relazione illustrativa, comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari
 - b. il piano finanziario degli investimenti
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi
 - d. le risorse finanziarie necessarie
 - e. il modello gestionale ed organizzativo
 - f. i livelli di qualità del servizio
 - g. la ricognizione degli impianti esistenti
 - h. i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso
 - i. gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate
 - l. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni
 - m. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 34 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento e da calcolarsi con il metodo normalizzato previsto dagli allegati 3a e 3b al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 35 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata parametrando la quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza con il numero degli occupanti di ogni utenza, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, stabilito contestualmente al presente Regolamento, come risultante dall'allegato C, che può essere modificato in sede di deliberazione della tariffa.

4. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

ART. 36

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio badanti e/o colf e/o studenti in vacanza studio che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità ogni venti metri quadrati di superficie imponibile oltre all'arrotondamento all'unità superiore per la parte eccedente i venti metri quadrati. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. In alternativa, solo qualora il sistema informatico in uso lo consente, il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 37

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di un coefficiente di potenziale produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, stabilito contestualmente al presente Regolamento, come risultante dall'allegato C, che può essere modificato in sede di deliberazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i coefficienti k_c (ap) e K_d (ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale, rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

ART. 38

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono, tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente non inferiore a 500 metri quadrati.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, ridotta dell'importo dovuto come utenza domestica, escluso il caso in cui nella civile abitazione sia fissata la sola sede legale dell'attività economica.
6. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 39

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 40 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 per cento.

ART. 41 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40 per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 42 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 40 per cento nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazione con unico occupante
 - b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione principale
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta del soggetto passivo e decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 43

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo è assicurata la riduzione del 10 per cento della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che praticano un sistema di compostaggio domestico mediante avvio a compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito con apposito contenitore del materiale prodotto (come definito dall'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152). Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del soggetto passivo, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio tributi ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
4. Il Comune o il soggetto gestore potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e, qualora dovessero rilevare il suo venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti.

ART. 44

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La parte variabile della tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40 per cento a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 45

CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una a sua scelta.

ART. 46 **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 47 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale ovvero, in mancanza di tale decisione, del 50 per cento. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
8. Per le occupazioni temporanee che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero è corrisposto in modo autonomo.
9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni e interessi, unitariamente con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

ART. 48 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 49 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite conto corrente postale o, in subordine, con una delle modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree e il numero dei componenti su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI - PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma e fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione e scadenza nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune, consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24 ovvero del conto corrente postale, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (euro dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale e del rimborso delle spese di emissione dell'avviso, delle spese di cancelleria, delle spese postali e/o di notifica.

ART. 50 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o il soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e della Tassa sui rifiuti e servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è confermato l'affidamento all'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, fino alla revoca dell'attuale convenzione, la gestione dell'accertamento e della riscossione della tassa sui rifiuti, quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva sia il servizio di gestione dei rifiuti che di accertamento e riscossione delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti.
4. L'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè, nell'ambito dell'autonomia gestionale derivante dallo Statuto e con il potere di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà avvalersi per l'esecuzione delle attività di accertamento e riscossione della tariffa dei soggetti ivi specificati seguendo le procedure ivi previste.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
--

Sono assimilate ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero
9. paglia e prodotti di paglia
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
13. feltri e tessuti non tessuti
14. pelle e simil - pelle
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
23. nastri abrasivi
24. cavi e materiale elettrico in genere
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
27. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
28. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
29. accessori per l'informatica.

Sono, altresì, assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine
2. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi
4. rifiuti ingombranti
5. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani
6. indumenti e lenzuola monouso
7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
8. pannolini pediatrici e i pannoloni
9. contenitori e sacche delle urine
10. rifiuti verdi.

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, scuole (comprese autoscuole e scuole di danza)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e di riposo, carceri, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, studi professionali, agenzie
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, abbigliamento, ferramenta
14. Edicole, farmacie, tabaccai, negozi plurilicenza
15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato per beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, tatuatori, massaggiatori estetici, trattamenti abbronzanti
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, idraulico)
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauti
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio e d'asporto
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche

Tabella dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa (KA) e della parte variabile (KB) della tariffa alle utenze domestiche

Numero dei componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (KA)	Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (KB)			
		Minimo	Massimo	Medio	Applicato
1	0,80	0,60	1,00	0,80	1,00
2	0,94	1,40	1,80	1,60	1,80
3	1,05	1,80	2,30	2,00	2,00
4	1,14	2,20	3,00	2,60	2,20
5	1,23	2,90	3,60	3,20	2,90
6 e oltre	1,30	3,40	4,10	3,70	3,40

Tabella dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa (KC) della tariffa e dei coefficienti di produzione Kg./mq. per l'attribuzione della parte variabile (KD) della tariffa alle utenze non domestiche

N.ro della categoria di attività di cui all'allegato B	Coefficiente di potenziale produzione (KC)			Coefficiente di produzione Kg./mq./anno (KD)		
	Minimo	Massimo	Applicato	Minimo	Massimo	Applicato
1	0,40	0,67	0,67	3,28	5,50	5,50
2	0,30	0,43	0,43	2,50	3,50	3,50
3	0,51	0,60	0,60	4,20	4,90	4,90
4	0,76	0,88	0,88	6,25	7,21	7,21
5	0,38	0,64	0,64	3,10	5,22	5,22
6	0,34	0,51	0,51	2,82	4,22	4,22
7	1,20	1,64	1,64	9,85	13,45	13,45
8	0,95	1,08	1,08	7,76	8,88	8,88
9	1,00	1,25	1,25	8,20	10,22	10,22
10	1,07	1,29	1,29	8,81	10,55	10,55
11	1,07	1,52	1,52	8,78	12,45	12,55
12	0,55	0,61	0,61	4,50	5,03	5,03
13	0,99	1,41	1,41	8,15	11,55	11,55
14	1,11	1,80	1,80	9,08	14,78	14,78
15	0,60	0,86	0,86	4,92	6,81	6,81
16	1,09	1,78	1,78	8,90	14,58	14,58
17	1,09	1,48	1,48	8,95	12,12	12,12
18	0,82	1,03	1,03	6,76	8,48	8,48
19	1,09	1,41	1,41	8,95	11,55	11,55
20	0,38	0,92	0,92	3,13	7,53	7,53
21	0,55	1,09	1,09	4,50	8,91	8,91
22	5,57	9,63	5,57	45,67	78,97	45,67
23	4,85	7,63	4,85	39,78	62,55	39,78
24	3,96	6,29	3,96	32,44	51,55	32,44
25	2,02	2,76	2,76	16,55	22,67	22,67
26	1,54	2,61	2,61	12,60	21,40	21,40
27	7,17	11,29	7,17	58,76	92,56	58,76
28	1,56	2,74	2,74	12,82	22,45	22,45
29	3,50	6,92	6,92	28,70	56,78	56,78
30	1,04	1,91	1,70	8,56	15,68	8,56

TITOLO 4
DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)

ART. 51
OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione e l'applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2014, nel Comune di Villa d'Almè, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, una componente dell'imposta unica comunale riferita ai servizi destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni e individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. Ai fini dell'applicazione della presente regolamentazione, costituiscono, altresì, norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 669 a 700, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*" e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" e alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*".

ART. 52
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento, non necessariamente integrale, dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati nel presente regolamento.

ART. 53
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI annuale, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica la detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
5. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.
6. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali

e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

7. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 54 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
2. Il soggetto attivo, nel caso di prevalenza, sarà individuato in quel Comune nel quale insiste l'immobile con una superficie superiore al 50 per cento rispetto a quella complessiva.

ART. 55 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Nel caso di fabbricati non accatastati, ovvero che siano accatastati senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, e a versare il relativo tributo.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal soggetto passivo con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare il tributo effettivamente dovuto, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al soggetto passivo.
4. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
5. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

6. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
7. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART. 56

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è, pertanto, dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni del tributo previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 57

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi individuati dal presente regolamento i cui costi vengono riportati nella medesima deliberazione e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 58 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che approva le aliquote della TASI di cui al precedente articolo, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ricorrendo, se necessario per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.
2. Con la medesima deliberazione il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo
3. Il Consiglio comunale approva, annualmente, l'importo che può essere portato in detrazione dal tributo, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Sono esenti dalla TASI le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazione, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono, altresì, esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
6. Qualora siano stabilite modificazioni normative all'articolo 1, commi 677 e 679, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 5, oppure altre modificazioni che vadano, comunque, ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 59 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati direttamente dal Comune o anche tramite altri enti locali ai quali è associato, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, ambiti territoriali ottimali, istituzioni, fondazioni, ecc., di cui fa parte:
 - a. Servizio di Polizia locale e sicurezza (videosorveglianza)
 - b. Servizio Istruzione pubblica
 - c. Servizi bibliotecari
 - d. Servizi cimiteriali
 - e. Servizi correlati alla manutenzione delle strade (esclusa la pulizia)
 - f. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde
 - g. Servizio di illuminazione pubblica
 - h. Servizi di assistenza e beneficenza.
2. La quantificazione del costo di ogni servizio viene determinata annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

Il costo deve determinarsi, in ogni caso, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

ART. 60 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata dai soggetti passivi del tributo direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con le modalità del presente Regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni approvate annualmente con deliberazione del Consiglio comunale.

A decorrere dall'anno 2015, il Comune rende disponibile ai soggetti passivi, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero, procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi sono, comunque, tenuti al versamento in maniera spontanea nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento, con applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio comunale.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 61 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti dallo stesso contribuente o detenuti dall'eventuale occupante è inferiore ad € 8,00 (eurotto/00).
2. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto dovrà essere conguagliato con il versamento dell'importo dovuto a saldo.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 62 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano fermi sia gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili, che le specifiche norme legislative e quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. La dichiarazione, redatta su modello conforme, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
6. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 63 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, allegando, in ogni caso, fotocopia del documento d'identità. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o posta elettronica certificata, la dichiarazione deve, comunque, contenere la sottoscrizione del dichiarante, anche con firma digitale.
3. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza

- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali
- d) Numero degli occupanti i locali
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie, con specifica dei rispettivi locali o aree, esente dal tributo o non assoggettabile
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi
- g) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione
- h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo di posta elettronica certificata
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva, con specifica dei rispettivi locali o aree, di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, della superficie esente o non assoggettabile al tributo e della superficie utilizzata con destinazione mista
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA1 e del TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 64 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti al contribuente gli interessi calcolati nella stessa misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 65 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, oltre, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le facoltà di inviare questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato dal medesimo funzionario o anche direttamente e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Sarà facoltà della Giunta comunale nominare, in luogo dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma, differenti funzionari responsabili per ogni singola componente tributaria della IUC.

ART. 66 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'articolo 1, commi da 179 a 182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, di servizio, commerciali fisse o itineranti, libere professioni
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dalle attività effettuate in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi potendosi, altresì, emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 7. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e articolo 7, comma 2, lettera gg quater e seguenti, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, seguendo le procedure ivi indicate.
 8. L'accertamento e la riscossione spontanea e coattiva della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è affidata direttamente al soggetto al quale risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 67 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30 per cento dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre, n. 471 " *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*". Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 " *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*".
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo precedente, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 68
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal rispettivo regolamento comunale emanato sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 "*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*" nonché gli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dal medesimo decreto, tra i quali, ad esempio, l'adesione agli inviti al contraddittorio.
2. Per l'IMU, le somme derivanti dall'accertamento con adesione possono essere pagate in forma rateale senza maggiorazione di interessi ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ART. 69
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 70
IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 (eurotrenta/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 71
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 72
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'IMU, del TASI e della TARI, alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili e tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia trattata dal presente Regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 73
NORMA FINALE

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa l'applicazione del TARES nonché della maggiorazione statale al TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ART. 74
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2014.

INDICE

Numero di riferimento e descrizione dell'articolo		Numero di riferimento della pagina
Premessa		3
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI		5
1	Oggetto del regolamento	7
2	Presupposto	7
3	Soggetto attivo	7
4	Componenti dell'imposta	7
5	Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta	7
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		9
6	Oggetto del titolo	11
7	Presupposto	11
8	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale	12
9	Soggetti passivi	13
10	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	13
11	Base imponibile delle aree fabbricabili	14
12	Riduzioni della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili	15
13	Riduzione della base imponibile per i terreni agricoli	16
14	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni	16
15	Detrazione per l'abitazione principale	16
16	Fattispecie equiparate all'abitazione principale	17
17	Riduzioni dell'aliquota per immobili situati in zone precluse al traffico	17
18	Esenzioni	17
19	Quota statale del tributo	18
20	Versamenti	18
21	Dichiarazione	20
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		21
22	Presupposto	23
23	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	23
24	Soggetti passivi	23
25	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	24
26	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	24
27	Determinazione della superficie tassabile	26
28	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali	26
29	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	27
30	Determinazione della tariffa del tributo	27
31	Istituzioni scolastiche statali	28
32	Copertura dei costi del servizio rifiuti	28
33	Piano finanziario	28
34	Articolazione delle tariffe del tributo	29
35	Tariffa per le utenze domestiche	29
36	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	30
37	Tariffa per le utenze non domestiche	30
38	Classificazione delle utenze non domestiche	31
39	Obbligazione tributaria	31
40	Mancato svolgimento del servizio	32
41	Zone non servite	32
42	Riduzioni per le utenze domestiche	32
43	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	33

44	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive	33
45	Cumulo di riduzioni	33
46	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	34
47	Tributo giornaliero	34
48	Tributo provinciale	34
49	Riscossione	35
50	Disposizioni transitorie	35
A	Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	37
B	Allegato B: Categorie di utenze non domestiche	38
C	Allegato C: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche	39
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		41
51	Oggetto del titolo	43
52	Presupposto e finalità	43
53	Soggetti passivi	43
54	Soggetto attivo del tributo	44
55	Immobili soggetti al tributo	44
56	Periodi di applicazione del tributo	45
57	Aliquote del tributo	45
58	Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	46
59	Servizi indivisibili e relativi costi	46
60	Versamento del tributo	47
61	Importi minimi	47
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI		49
62	Dichiarazione	51
63	Dichiarazione TARI	51
64	Rimborsi e compensazione	52
65	Funzionario responsabile	53
66	Verifiche ed accertamenti	53
67	Sanzioni ed interessi	54
68	Accertamento con adesione	55
69	Riscossione coattiva	55
70	Importi minimi	55
71	Tattamento dei dati personali	55
72	Norma di rinvio	55
73	Norma finale	55
74	Entrata in vigore	56